



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 agosto 2012 (07.08)
(OR. en)**

13095/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0210 (NLE)**

PECHE 303

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	3 agosto 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 437 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 437 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.8.2012
COM(2012) 437 final

2012/0210 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

In base al pertinente mandato conferitole dal Consiglio¹, la Commissione, a nome dell'Unione europea, ha condotto negoziati con la Repubblica di Maurizio al fine di siglare un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e il relativo protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio. In seguito a tali negoziati, il 23 febbraio 2012 sono stati siglati un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e un nuovo protocollo.

Il nuovo accordo copre un periodo di sei anni decorrente dalla data della firma ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di tre anni.

L'obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l'UE e la Repubblica di Maurizio per l'instaurazione di un quadro di partenariato volto a favorire lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca mauriziana, nell'interesse di entrambe le Parti.

La durata del protocollo è fissata a tre anni. Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per 86 tonniere dell'UE nelle acque di Maurizio (41 pescherecci con reti a circuizione e 45 pescherecci con palangari). In conformità del trattato, occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito di riunioni tecniche e del gruppo di lavoro "Pesca" del Consiglio. Tali consultazioni hanno evidenziato un interesse per la conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con Maurizio. La Commissione si è inoltre basata sui risultati di una valutazione realizzata da esperti esterni conclusasi nel novembre 2011.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti, da un lato, la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio e, dall'altro, la decisione del Consiglio, con l'accordo del Parlamento europeo, relativa alla conclusione del suddetto accordo di partenariato nel settore della pesca e del relativo protocollo.

¹ Decisione n. 15921/2011 del Consiglio del 23 gennaio 2012.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il nuovo protocollo prevede una contropartita finanziaria complessiva di 1 980 000 EUR per l'intero periodo. Tale importo corrisponde a: a) 357 500 EUR all'anno, equivalenti a un quantitativo di riferimento annuo di 5 500 tonnellate, e b) 302 500 EUR all'anno, corrispondenti alla dotazione supplementare versata dall'Unione per sostenere la politica marittima e della pesca di Maurizio.

La contropartita finanziaria annua a carico del bilancio dell'Unione è quindi di 660 000 EUR.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 febbraio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio, che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio in materia di pesca.
- (2) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione XXX/2012/UE² relativa alla firma del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e del nuovo protocollo.
- (3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di validità del protocollo.
- (4) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie³, la Commissione informa gli Stati membri interessati se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito di un accordo di partenariato nel settore della pesca non sono pienamente utilizzate. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. Occorre stabilire detto termine.
- (5) Poiché il protocollo dell'accordo di pesca è scaduto il xx dicembre 2007, è opportuno che il presente regolamento si applichi dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e del nuovo protocollo,

² GU L....

³ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (di seguito "il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti a circuizione

Spagna	22 unità
Francia	16 unità
Italia	2 unità
Regno Unito	1 unità
Totale	41 unità

b) pescherecci con palangari di superficie

Spagna	12 unità
Francia	29 unità
Portogallo	4 unità
Totale	45 unità

2. Fatte salve le disposizioni dell'accordo di partenariato e del protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a confermare che non utilizzano pienamente le possibilità di pesca assegnate nell'ambito dell'accordo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*